

COPIA

Delibera n° 37
Data 10-06-2014

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL COME COMBUSTIBILE, AI SENSI DELLA LEGGE 23.12.1999 N.488 ART. 12 COMMA 4 PUNTO 4 E S.M.I..

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di giugno alle ore 18:00, nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale. Intervennero i Signori:

AVESANI VALERIO	P	ANTOLINI PAOLA	P
DE SANTI FRANCO GIACOMO	P	COMPRI CATERINA	P
DAMASCONI ANNA MARIA	P	PERISSINOTTO RAFFAELE	A
FURLANI GIULIO	P	GRANDI DANIELE	P
BRUSCO DAVIDE	P	BRAGGION MARCO	A
TEBALDI ALDINO	P	OTTOLINI ROBERTO	P
SCARAVELLI ROBERTA	P	TOFFALINI UMBERTO	P
GASPARI MAURO	P	ALLORO ROBERTO	P
CASTAGNA VITTORIO	P		

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor FURLANI GIULIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Favalezza Donatella.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Presidente del Consiglio comunale invita il Segretario comunale che provvede a leggere il dispositivo della proposta di deliberazione.

Esce il Vice Sindaco De Santi – presenti n. 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 8 della Legge 448/1998, modificato con l'art. 39 della Legge n.144/1999, ha stabilito l'istituzione della cosiddetta "carbon tax";
- che al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento ed al gas di petrolio liquefatto (GPL) è stata prevista un'agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale (art. 8 punto 10, lett. c) della citata Legge n. 443/1998;
- la legge n.488 del 23.12.1999 (finanziaria anno 2000) ha modificato con l'art. 12, punto 4, la predetta lettera c) del punto 10 dell'art. 8 della Legge n.448/1998, dove era prevista la riduzione del costo del gasolio per riscaldamento ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petroli liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo;
- la modifica predetta stabilisce che i benefici di cui sopra sono applicabili "altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.442 del 1993 ... individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati";
- accertato, come da elenco allegato al D.P.R. sopra citato, che il Comune di San Martino B.A. ricade nella zona climatica "E";

VISTO l'art. 4, comma 2 del D.L. 30.09.2000 n. 268 come convertito in legge dalla L. 23.11.2000 n. 354 e come modificato dall'art. 27, comma 3 della L. 23.12.2000 n. 388 secondo il quale "per frazioni di comuni si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

CONSIDERATO che la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato l'ampliamento dei benefici anche all'anno 2009 non è stata reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010;

CONSIDERATO infatti che la legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010) non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile e pertanto il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come " porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui, insistono case sparse";

CONSIDERATO che tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n.178604 nella quale si precisa che "a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art.13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448";

CONSIDERATO che tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P .R. 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate - limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di Consiglio comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;

VISTO che con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che "i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso". Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire "da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate.";

RILEVATO a tal proposito che non vi sono criteri generali dettati né dalla normativa né dalle Autorità per l'energia per definire un'area come "metanizzata" e che le altre Amministrazioni comunali, sentite in merito ai criteri adottati, hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali basate, si suppone, sui costi di allacciamento, sulle potenzialità di espansione della rete di distribuzione del gas metano, ecc.;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 24.09.2001, ai fini di una più precisa individuazione delle aree metanizzate, erano stati stabiliti i seguenti criteri:

- per aree non metanizzate si intendono quelle collocate al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale ed all'esterno della fascia di 80 m. nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina condotta di distribuzione del gas, salvo che le abitazioni, pur essendo oltre detta fascia, risultino già allacciate alla rete del gas;
- la distanza di 80 metri deve misurarsi tra la più vicina condotta gas e l'edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, ossia lo stabile dove è ubicato il generatore di calore;
- di considerare ammessi ai benefici anche gli edifici che ricadono solo parzialmente nell'area considerata metanizzata e di considerare inoltre, in via di eccezione, ubicati in area non metanizzata anche gli edifici che per impedimenti naturali o di infrastrutture o di servitù, abbiano un'eccessiva onerosità di allacciamento, vale a dire la

spesa/utente complessiva (comprovata da preventivo emesso dalla ditta concessionaria del servizio di erogazione e gestione della rete di distribuzione del gas metano) sia eccedente L. 10.000.000. Iva esclusa;

CONSIDERATO CHE si era ritenuto opportuno mantenere tali criteri affinché si possano considerare "non metanizzate" le frazioni e le zone del Comune di San Martino Buon Albergo al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale, con la sola conversione ed aggiornamento ISTAT dei 10.000.000 di lire, che ora equivalgono a circa 6.000,00 EURO Iva esclusa;

VISTA pertanto la deliberazione di C.C. n. 30 del 12.04.2010 con la quale si è provveduto ad approvare le planimetrie aggiornate riportanti le aree non metanizzate del Comune di San Martino B.A. e contestualmente la perimetrazione dell'area del centro abitato;

CONSIDERATO che la planimetria allegata alla deliberazione sopra citata riportava le frazioni e le zone del Comune di San Martino Buon Albergo che si possono considerare "non metanizzate", al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale e all'esterno della fascia di 80 metri evidenziata;

VISTA la Circolare dell'Agenzia delle Dogane del 28.12.2012 prot. RU 152093 da cui emerge l'assenza di norme che abbiano modificato la piena vigenza dell'art. 8, comma 10, lett. C della Legge 448/98, pertanto si ritiene la stessa pienamente efficace nella sua applicabilità;

CONSIDERATO che è stata predisposta nuova planimetria, allegata alla presente deliberazione, che ha tenuto conto di:

- gli aggiornamenti cartografici relativi alla rete del gas nel Comune di San Martino B.A. forniti da Gritti Gas con nota acquisita al prot. gen.le n. 24018 del 4.11.2013;
- le Delibere di Giunta Comunale n° 213 del 16-11-2012 e n° 38 del 01-03-2013 con le quali è stata adeguata la delimitazione del perimetro dei centri abitati;

PRECISATO che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a verificare sul sito del Comune di San Martino Buon Albergo se la collocazione della propria utenza ricada o meno nelle fasce non metanizzate esterne al centro abitato;

VISTO il verbale della Commissione Territorio Ambiente n. 2 del 4.06.2014;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412;

VISTA la legge 23 dicembre 1998 n.448 (art. 8 comma 10 lett.c);

VISTA la legge 23 dicembre 1999 n. 488 (art. 12 comma 4);

VISTA la legge 17 maggio 1999 n. 144, art. 39;

VISTO il D.Lgs. 30 settembre 2000 n. 268, artt 4 e 5;

VISTA la legge 23 novembre 2000 n. 354, art. 4 comma 2;

VISTA la legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 27;

VISTA la legge 28 dicembre 2001 n. 448, art.13;

VISTA la legge del 22 dicembre 2008 n. 203 (Legge finanziaria 2009), art. 2 comma13;

VISTA la legge 23 dicembre 2009 n.191 (Legge finanziaria 2010);

VISTO il D. Lgs 30 aprile1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), artt. 3 e 4;

VISTE le precedenti deliberazione di Consiglio Comunali n. 23 del 26.04.2001, n. 62 del 24.09.2001 n.25 del 14.03.2002 e n. 30 del 12.04.2010;

VISTI gli allegati pareri;

CON VOTI: presenti n. 14, favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Grandi, Alloro – “Lista Grandi”), contrari nessuno, espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1 – Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2 - Di approvare, per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui richiamati integralmente, la planimetria, allegata al presente provvedimento, riportante le frazioni e le zone non metanizzate del Comune di San Martino Buon Albergo - Verona -, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4, della legge n. 488 del 23.12.1999, ed ai sensi dell'art. 4, comma 23, del decreto legge n. 268 del 30.9.2000, che determina il concetto di "frazione";

3. Di confermare i criteri già definiti con le precedenti delibere di Consiglio Comunale:

- per aree non metanizzate si intendono quelle collocate al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale ed all'esterno della fascia di 80 m. nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina condotta di distribuzione del gas, salvo che le abitazioni, pur essendo oltre detta fascia, risultino già allacciate alla rete del gas;
- la distanza di 80 metri deve misurarsi tra la più vicina condotta gas e l'edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, ossia lo stabile dove è ubicato il generatore di calore;
- di considerare ammessi ai benefici anche gli edifici che ricadono solo parzialmente nell'area considerata metanizzata e di considerare inoltre, in via di eccezione, ubicati in area non metanizzata anche gli edifici che per impedimenti naturali o di infrastrutture o di servitù, abbiano un'eccessiva onerosità di allacciamento, vale a dire la

spesa/utente complessiva (comprovata da preventivo emesso dalla ditta concessionaria del servizio di erogazione e gestione della rete di distribuzione del gas metano) sia eccedente a 6.000,00 EURO Iva esclusa;

4. Di dare atto che la presente deliberazione aggiorna i contenuti delle precedenti delibere di Consiglio Comunale n. 23 del 26.04.2001, n. 62 del 24.09.2001 e n.25 del 14.03.2002 e n. 30 del 12.04.2010;

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

6. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell' Industria del Commercio e dell'Artigianato, come disposto dall'art 12, comma 4, punto 4 della L. n. 488 del 23 dicembre 1999;

7. Di utilizzare, quali mezzi di comunicazione per la conoscenza e la diffusione dell'attività in oggetto nonché per favorire l'accesso e la partecipazione della cittadinanza, in conformità a quanto previsto dall'art.1 della legge n. 150 del 7 giugno 2000, i seguenti strumenti: pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di san Martino Buon Albergo e Sito Internet del Comune;

8 - Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs.n. 267/00, con voti: presenti n. 14, favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Grandi, Alloro – “Lista Grandi”), contrari nessuno, espressi per alzata di mano, considerata l'urgenza di provvedere affinché i residenti interessati possano fornire la propria dichiarazione ai fornitori del combustibile,

Dato atto della discussione che viene registrata su supporto digitale e conservata in atti con la firma digitale del Segretario.

Data: 27-05-2014

Il Responsabile del procedimento
F.to **Camponogara Placido**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 05-06-2014

Il Responsabile del settore
F.to **Camponogara Placido**

Data: 05-06-2014

Il Dirigente dell'area
F.to **Favalezza Donatella**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data: 06-06-2014

Il Responsabile del settore
F.to **Favalezza Donatella**

Data: 06-06-2014

Il Dirigente dell'area
F.to **Favalezza Donatella**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to FURLANI GIULIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Favalezza Donatella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 13-06-2014

IL RESPONSABILE
F.to Mantovani Maddalena

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 13-06-2014

IL RESPONSABILE
F.to Mantovani Maddalena

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Data: 13-06-2014

Il Responsabile del Servizio
Mantovani Maddalena

(Non riprodotta la dicitura relativa alla trasmissione dell'atto agli Uffici.)